



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**Resoconto della riunione per la disciplina della propaganda elettorale  
in vista delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della  
Basilicata 21 e 22 aprile 2024.**

Il giorno 5 aprile 2024, alle ore 11.00, negli uffici della Prefettura di Potenza, si è svolta una riunione, coordinata dal Viceprefetto Vicario dott.ssa Ester Fedullo, al fine di fornire indirizzi sull'esatta, corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di legge concernenti la **disciplina della propaganda elettorale in vista delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Basilicata 21 e 22 aprile 2024.**

Vi hanno partecipato il Dott. Marrazzo – Direttore Generale della Regione Basilicata - i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti dei Comuni di Potenza e Melfi e gli esponenti provinciali dei partiti e movimenti politici.

\*\*\*\*\*

I convenuti prendono preliminarmente atto che la disciplina della propaganda elettorale è quella contenuta nella normativa statale, in particolare nella legge 4/4/1956 n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), così come modificata dalle leggi 24/4/1975 n. 130, 25/5/1970 n. 352, 22/5/1978 n. 199 e 10/12/1993 n. 515. Prendono atto, altresì, della nota AGCOM pubblicata sul sito della Regione Basilicata nonché della delibera AGCOM n. 453/22/CONS e delle norme di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 146 che hanno disposto l'abolizione della propaganda indiretta. Prendono atto delle disposizioni in materia di propaganda radio-televisiva di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e relativi provvedimenti di attuazione. Prendono, infine, atto della legge n. 175/2010 recante *disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.*

Dopo l'invito, rivolto a tutti i soggetti istituzionali interessati, affinché la campagna elettorale, in tutte le sue manifestazioni di propaganda, si svolga nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, si conviene quanto segue:

**Comizi elettorali**

1. Dal giorno di inizio della campagna elettorale (**22 marzo 2024**) fino alle ore 24 di venerdì **19 aprile 2024** possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (**comizi**) senza l'obbligo del preavviso al Questore.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

2. I comizi all'aperto, nei giorni feriali, potranno essere effettuati dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00; nei giorni di sabato e festivi, nonché negli ultimi giorni che precederanno la consultazione elettorale – precisamente da lunedì 15 aprile a giovedì 18 aprile 2024 - si potranno invece effettuare tra le ore 10.00 e le ore 24.00; infine, nel giorno di venerdì 19 aprile 2024 essi potranno essere effettuati dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00.

3. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere rispettati scrupolosamente, assicurando un intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo di almeno 15 minuti (ridotto a 10 nell'ultima giornata) onde consentire l'allontanamento dal luogo di svolgimento del pubblico non interessato. Dovranno comunque evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro comunicanti.

Non potranno essere tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni liturgiche esterne (processioni).

I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che possono svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale; pertanto, lo svolgimento delle stesse manifestazioni è sottoposto alla disciplina di cui alle citate leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

Durante il periodo della campagna elettorale non sono vietate eventuali postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, destinate alla raccolta di firme a sostegno di referendum o petizioni popolari, purché tali postazioni non interferiscano con le attività elettorali in corso.

Non potranno essere tenuti comizi né altre forme di propaganda elettorale nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole durante le ore di attività didattica, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico e nelle adiacenze dei mercati, ove ne possa essere turbato il regolare esercizio.

4. I sindaci, d'intesa con i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici interessati, determineranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze individuate nelle relative ordinanze adottate dai Comuni. E' onere dei Sindaci comunicare alla Questura le piazze che saranno destinate allo svolgimento dei comizi. Le intese iniziali potranno essere periodicamente riesaminate in base a successivi accordi, sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero di volta in volta manifestarsi.

Salvi gli accordi da raggiungersi in sede comunale, per l'equa ripartizione delle piazze ed aree pubbliche disponibili per comizi elettorali, i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici si impegnano a dare preavviso dei comizi che



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

saranno indetti, indicando il luogo, la durata e possibilmente anche l'oratore o gli oratori, alla Questura per il Capoluogo, al Commissariato della pubblica sicurezza per il Comune di Melfi, ai Comandi stazione Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, dandone contestuale notizia anche ai sindaci.

Al fine di evitare indebite sovrapposizioni, si conviene che la prenotazione dei comizi vada effettuata non prima di 48 ore rispetto all'ora fissata per il comizio e non più tardi di 24 ore antecedenti l'ora del comizio.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei suddetti comizi nelle piazze ove è ordinariamente consentita la sosta delle autovetture, si conviene che le prenotazioni dovranno essere effettuate al Comune non prima di 72 ore rispetto all'ora fissata per il comizio e non più tardi di 48 ore antecedenti l'ora del comizio, per garantire l'applicazione del vigente codice della strada, ad eccezione dei casi in cui sia prevista, per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'utilizzo della piazza, l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni da parte di altri uffici; in tal caso la richiesta potrà essere effettuata prima delle 72 ore previste.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate mediante richiesta scritta, da far pervenire a mano o anche per posta elettronica, al Comune, a firma del responsabile provinciale o locale dei partiti e dei raggruppamenti politici o loro delegati. In caso di improvvise e particolari esigenze, si potranno consentire, per quanto possibile, accordi fra le parti politiche interessate. Nel caso in cui il comizio preavvisato non possa avere luogo, dovrà essere effettuata tempestiva disdetta presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e al Comune che potrà assegnare lo spazio alla lista o coalizione successivamente prenotatasi su esplicita richiesta. I preavvisi di comizi secondo l'ordine di presentazione stabiliscono, com'è naturale, il diritto di precedenza: nell'eventuale caso in cui due o più richieste, che riguardino la medesima ora, giorno e luogo di svolgimento dei comizi, siano presentate contemporaneamente, in assenza di accordo tra le parti, si procederà mediante sorteggio presso il Comune alla presenza della Polizia locale.

5. Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, in teatri o in altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, e i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici dovranno preavvisare, di volta in volta, e comunque almeno tre giorni prima, le competenti autorità di pubblica sicurezza.

6. Per il giorno **19 aprile 2024** (ultimo della propaganda elettorale), ove le richieste di comizi, sottoscritte dai rappresentanti dei partiti e gruppi politici, riguardino il medesimo luogo e la medesima ora, le stesse saranno regolate seguendo il criterio



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

della priorità temporale delle prenotazioni o – in caso di contestualità delle medesime – ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo.

In ogni caso la durata dei comizi sarà commisurata al numero delle richieste in rapporto al periodo di tempo globalmente disponibile, fermo restando il limite massimo di un'ora.

Il sorteggio avverrà presso la sede comunale alla presenza della Polizia locale.

Le suddette prenotazioni dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 17 aprile 2024 e dovranno pervenire al Comune entro le ore 18.00 del 18 aprile 2024.

Fermo restando quanto già prescritto al punto 4 del presente resoconto, per le piazze in autogestione le prenotazioni per l'ultimo giorno di propaganda (19 aprile 2024) potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 aprile 2024.

7. I comizi avranno la durata massima di un'ora per lista.

In linea di massima, i comizi avranno luogo nelle piazze appositamente individuate dai sindaci, con esclusione delle ore nelle quali dovessero svolgersi manifestazioni liturgiche esterne (per es. processioni) o manifestazioni civili.

8. Sono vietati l'uso di altoparlanti che preannuncino comizi in prossimità di luoghi pubblici e/o luoghi aperti al pubblico ove si stanno già svolgendo altre manifestazioni politiche nonché la distribuzione di volantini di diverso orientamento politico ai partecipanti a comizi.

**Affissioni negli spazi di propaganda elettorale**

1. I partecipanti alla riunione prendono atto che la materia è regolata dalla legge 24/4/1975, n. 130, modificativa della legge 4/4/1956, n. 212.
2. In base a tale normativa, la propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi ha inizio a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni (**venerdì 22 marzo 2024**), a seguito della ripartizione degli spazi da parte di ciascuna Giunta comunale.
3. Con circolare prot. n. 1943/V in data 8/4/1980 il Ministero dell'Interno, sul punto, ha fornito specifici chiarimenti elencando i luoghi dove non è possibile effettuare propaganda in forma fissa dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura della votazione. Al fine pertanto di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione delle norme vigenti, si trascrive di seguito il testo del paragrafo 6) della predetta circolare dal titolo: **"Divieto della propaganda elettorale mediante affissione**

*[Handwritten signatures and initials]*



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi”**

- a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;
- b) è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;
- c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.”

4. Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti. A fini meramente identificativi del gazebo o del banchetto è ammessa la collocazione di n.2 bandiere delle dimensioni massime di mt 1.5x1 (oppure, in sostituzione delle bandiere, n. 2 manifesti delle stesse dimensioni massime).

5. Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascuna Amministrazione è tenuta, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi

5



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

**Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile**

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da venerdì 22 marzo 2024, sono vietate determinate forme di propaganda:

**è vietata**

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);
- la propaganda elettorale luminosa mobile;

**è consentita**

- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Viene posto all'attenzione dei presenti il problema molto diffuso della sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla **propaganda figurativa mobile**, atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell'Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E' pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni simili). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

\*\*\*\*\*

Si rammenta che dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (6 aprile 2024) e fino al termine delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8 della legge 28/2000).

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici si impegnano a rispettare, nella giornata di sabato 20 aprile 2024 (giorno antecedente le consultazioni), il silenzio elettorale anche sui *social network* e sugli altri mezzi di comunicazione informatici.

Nel periodo di propaganda elettorale, i partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa. La Prefettura interesserà le competenti Autorità, affinché vigilino sulle autorizzazioni anche ai fini della sicurezza dei voli.

I partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emanato in data 10 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2013, n. 11), concernente le garanzie e i presupposti in base ai quali possono essere lecitamente utilizzati dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Si concorda, infine, sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte dei componenti di seggio e dei rappresentanti di lista degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

\*\*\*\*\*

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno per evitare qualsiasi inconveniente che possa turbare il regolare svolgimento della campagna elettorale, la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite.

A questo proposito, le Forze dell'Ordine e i Corpi di Polizia Municipale vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore. Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reati, verrà

*[Signature]* 7

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle imprese che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

Si dà atto, inoltre, che i rappresentanti dei partiti e movimenti politici autorizzano l'Ufficio elettorale provinciale a comunicare eventualmente alle emittenti televisive locali i nominativi dei referenti, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica acquisiti, al fine di consentire alle emittenti stesse di ottemperare alle norme sulla ripartizione degli spazi televisivi di cui alla legge 28/2/2000 n. 28.

Il presente resoconto, oggi sottoscritto dai presenti, sarà inviato via e-mail a tutti i soggetti interessati per eventuali ulteriori adesioni e pubblicato sul sito internet di questa Prefettura.

Potenza, 5 aprile 2024

PV

Il Viceprefetto Vicario (Fedullo)

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale (Quaranta)

Il Dirigente della Regione Basilicata (Marrazzo)

Per la Questura

Per il Comando Prov.le dei Carabinieri

Per il Comando Prov.le della Guardia di Finanza

Per il Comune di Potenza

Per il Comune di Melfi

Per i Partiti e Gruppi politici

*[Handwritten signatures and stamps]*